

FRON DEBITO



10854/09

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Impugnativa
sentenza
T.S.A.P.,
responsabilità
per
sottensione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -
- Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente di sezione -
- Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
- Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
- Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -

R.G.N. 3122/2007

Cron. 10854

Rep. 3426

Ud. 28/04/2009

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3122-2007 proposto da:

ENEL PRODUZIONE S.P.A. (05617841001), IN PROPRIO E NELLA
 QUALITA' DI PROCURATRICE DI ENEL S.P.A., in persona del
 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo
 studio dell'avvocato CONTE ERNESTO, che la rappresenta e
 difende unitamente agli avvocati CONTE ILARIA, D'AMORE
 CARLO, giusta delega a margine del ricorso;

2009

489

ricorrente

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (GIA' MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI), MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO (AGENSUD, GIA' CASSA PER IL MEZZOGIORNO, CASMEZ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrenti -

nonchè contro

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.;

intimata

avverso la sentenza n. 157/2005 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, depositata il 15/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2009 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

uditi gli avvocati Ernesto CONTE, Giuseppe ALBENZIO dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. VINCENZO NARDI che ha concluso in via preliminare, per l'inammissibilità del ricorso perchè tardivo; in subordine, nel merito, per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 6 maggio 1988 l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale regionale per le acque presso la Corte d'appello di Napoli, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno (AGENSUD), subentrata alla Cassa per il Mezzogiorno (CASMEZ), per sentirla condannare al risarcimento dei danni anche futuri, ovvero all'indennizzo, conseguenti al pregiudizio economico derivato dal minore quantitativo di energia elettrica prodotto a seguito del comportamento tenuto dalla convenuta.

Ha esposto l'ENEL di essere titolare dell'impianto idroelettrico "Primo salto Agri" e che da tempo la CASMEZ aveva preso a derivare acqua da sorgenti ricomprese nella sezione idrica del citato impianto, senza averne alcuna autorizzazione, in tal modo riducendo la capacità produttiva del medesimo.

Sono state chiamate in causa la Regione Basilicata e l'Ente autonomo acquedotto pugliese.

Svoltasi la istruttoria del caso il tribunale adito ha pronunciato due sentenze: la prima, non definitiva, in data 30 gennaio 1997, con la quale, respinta la domanda nei confronti della Regione Basilicata, ha accolto sia la domanda di indennizzo per sottensione ille-



gittima che quella risarcitoria per sottrazione illegittima d'utenza, nei confronti dell'Ente autonomo acquedotto pugliese e dell'AGENSUD; la seconda, in data 28 aprile 1999, con la quale ha determinato le somme dovute a titolo di indennizzo e di risarcimento del danno nei confronti dei convenuti, essendo nel frattempo subentrato all' AGENSUD il Ministero dei lavori pubblici.

L'acquedotto pugliese è stato condannato all'indennizzo ed al risarcimento, mentre il Ministero è stato condannato, in solido, al solo risarcimento, da porre a suo carico nella misura dei due terzi.

Avverso entrambe tali sentenze hanno proposto appello principale il Ministero dei lavori pubblici e l'AGENSUD, chiedendo il rigetto delle domande dell' E-NEL o, in subordine, il riconoscimento di una loro minore responsabilità rispetto a quella dell'Acquedotto pugliese.

Hanno proposto altresì appello incidentale sia l'E-NEL, solo nei confronti degli appellanti principali, sia l'Acquedotto pugliese (appello incidentale tardivo).

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, respinte alcune eccezioni preliminari di inammissibilità, ha accolto l'appello principale e, in riforma della



sentenza di primo grado, ha rigettato le domande risarcitorie avanzate dall'ENEL nei confronti del Ministero e dell'AGENSUD, riconoscendo la loro estraneità alle illegittime sottrazioni di acqua.

Quanto all'appello incidentale dell'Acquedotto pugliese, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha rigettato quello proposto nei confronti degli appellanti principali, mentre ha dichiarato inammissibile quello nei confronti dell'ENEL, sul rilievo che, essendo le cause scindibili, l'impugnazione tardiva era stata notificata a soggetto diverso dagli appellanti principali.

Con la medesima sentenza, infine, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale in ordine al risarcimento dei danni.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso l'ENEL Produzione s.p.a. (successore a titolo particolare nel diritto controverso), contestando il rigetto della domanda proposta nei confronti del Ministero e dell'AGENSUD nonché l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Acquedotto pugliese.

Quest'ultimo, a sua volta, ha resistito al ricorso e proposto ricorso incidentale, contestando il merito



della decisione e lamentando l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto da esso Acquedotto nei confronti dell'ENEL.

Queste Sezioni Unite con sentenza n. 3074 del 2003 hanno accolto l'ultima censura proposta dall' Acquedotto pugliese, dichiarando assorbiti sia i motivi del ricorso principale che gli ulteriori di quello incidentale e hanno cassato, pertanto, l'impugnata sentenza, con rinvio al medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche in relazione al motivo accolto.

La causa è stata riassunta dall'ENEL con ricorso notificato il 21 gennaio 2004: nel relativo giudizio l'Acquedotto pugliese ha dato atto di aver concluso, a seguito della sentenza delle sezioni unite, una transazione con l'ENEL Produzione, mentre si sono costituiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Commissario liquidatore dell'AGENSUD, riproponendo le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e contestando la fondatezza della domanda.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza 15 dicembre 2005, n. 157, in accoglimento dell' appello proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Commissario liquidatore dell' AGENSUD, ha dichiarato entrambi non tenuti al risarcimento del danno da sottensione illegittima nei confron-



ti dell'ENEL Produzione, respingendo perciò la domanda avanzata da quest'ultimo nei loro confronti, dichiarando, inoltre, cessata la materia del contendere tra l'ENEL Produzione, l'Acquedotto pugliese ed il Ministero medesimo, compensando integralmente le spese del giudizio d'appello, di quello di cassazione e del proprio grado di giudizio.

Avverso tale ultima sentenza (n. 157 del 2005 del Tribunale superiore delle acque pubbliche) ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL Produzione s.p.a., con atto notificato il 24 gennaio 2007 e date successive affidato a due motivi e illustrato da memoria.

Resistono con un unico controricorso, illustrato da memoria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio ed il Commissario liquidatore dell' AGENSUD.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deduce, *in limine*, la difesa dei controricorrenti la inammissibilità, per tardività, del ricorso dell'ENEL, per inosservanza del termine di cui all'art. 202 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, alla luce del quale - in particolare - in caso di ricorso alle SS.UU. avverso le sentenze Tribunale superiore delle acque pubbliche «i termini indicati dall'art. 518 del codice di procedura civile sono ridotti alla metà e decorrono dalla

notificazione del disposizione della sentenza, fatta a norma dell'art. 183».

La impugnazione, quindi, si evidenzia, doveva essere proposta nel termine di 45 giorni dalla notifica del dispositivo della sentenza da parte del Cancelliere, nella specie avvenuta il 4 gennaio 2006.

2. La eccezione non può trovare accoglimento.

Come già affermato in molteplici occasioni, infatti, deve ribadirsi - ulteriormente - che in tema di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la comunicazione da parte del cancelliere del dispositivo della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve di quarantacinque giorni previsto dall'art. 202 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, decorrendo invece tale termine dalla notificazione, a cura del cancelliere, della copia integrale del dispositivo da effettuarsi dopo la restituzione della sentenza da parte dell'Ufficio del registro con l'attestazione dell'avvenuta registrazione, atteso che solo con tale notifica le parti sono messe in grado di svolgere le indagini necessarie per maturare consapevolmente la decisione circa l'eventuale impugnazione.

In mancanza di tale notifica, il ricorso alle Sezioni Unite è proponibile nel termine di un anno dalla



pubblicazione della sentenza, trovando applicazione, anche nella indicata ipotesi, la disciplina generale di cui all'art. 327 c.p.c. (in termini, Cass., sez. un., 23 maggio 2006, n. 12084).

Pacifico quanto sopra non controverso che nella specie è mancata la notificazione del dispositivo, dopo la restituzione della sentenza da parte dell'Ufficio del registro con l'attestazione dell'avvenuta registrazione [come risulta dal fascicolo d'ufficio del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nella specie l'atto notificato all'Enel il 4 gennaio 2006 (e la cui relazione di notifica è stata depositata ex art. 372 c.p.c. dalla difesa erariale) è la «comunicazione alle parti costituite della sentenza depositata nella cancelleria perché procedano alla registrazione (art. 183, r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775)»], è palese che è tempestivo il ricorso proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. 7 agosto 2001, n. 10892, nonché Cass., sez. un., 10 giugno 2005, n. 12257 e, da ultimo, Cass., sez. un., 23 marzo 2009, n. 6949).

3. Ha osservato la pronunzia ora oggetto di ricorso che in ordine alla prima questione da decidere - ossia quella relativa alla corresponsabilità del Ministero delle infrastrutture e della CASMEZ nella determinazione dei danni lamentati dall'ENEL - deve essere ribadito

A vertical handwritten mark or signature on the right margin of the page, consisting of a long, thin vertical line with a small horizontal crossbar near the bottom.

quanto già affermato nella sentenza di secondo grado poi annullata dalla Corte di cassazione, e cioè che l'unico titolo di responsabilità addebitabile agli appellanti era costituito dalla previsione dell'art. 218, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Nel caso specifico, quindi, il Ministero e la CASMEZ erano responsabili soltanto per aver finanziato l'Acquedotto pugliese pur non avendo esso ottenuto, all'epoca, la concessione dell'acqua pubblica in questione.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, dopo aver richiamato il testo della citata norma - la quale dispone che non possono essere concessi «contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge» - ha ribadito quanto già sostenuto nella propria precedente pronuncia, ossia che l'art. 218, terzo comma, citato è una disposizione volta a disciplinare l'iter procedimentale e non a tutelare le utenze anteriori.

A conferma di ciò, hanno notato quei giudici, che la trasgressione viene punita, con una modesta pena pecuniaria, «anche se il gestore dell'acquedotto, una



volta realizzato, non lo utilizza» o se ottiene la concessione prima di iniziare l'utilizzazione.

Ha argomentato, quindi, il giudice di rinvio che non vi è alcuna prova della colpa del Ministero o della CASMEZ rilevante in base ai criteri generali di cui all'art. 43 del codice penale ed al principio della causalità adeguata, atteso che il semplice finanziamento non è idoneo a produrre il danno senza la successiva costruzione ed utilizzazione dell'acquedotto, da sola idonea a determinare il danno medesimo.

Ha rilevato la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione, infine, che si è formato il giudicato, non trattandosi di pronuncia consequenziale a quella annullata dalla Corte di cassazione, in ordine a quella parte della sentenza d'appello che ha assolto la CASMEZ dalla domanda di indennizzo a titolo di sottensione illegittima, confermando sul punto la decisione del Tribunale regionale delle acque pubbliche.

4. Col primo motivo di ricorso l'ENEL censura la sentenza sopra riassunta lamentando «violazione dell'art. 218, terzo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, nonché degli artt. 40, 41 e 43 C.p. e dell'art. 2043 c.c.».

Esposto che l'impugnata sentenza ha escluso ogni responsabilità delle amministrazioni statali succedute

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a vertical line with a hook at the top and a horizontal stroke at the bottom, resembling a stylized 'L' or a signature.

alla CASMEZ per la sottensione illegittima della derivazione idroelettrica in questione, il ricorrente osserva che a tale conclusione il giudice d'appello è pervenuto sulla base di una non condivisibile interpretazione dell'art. 218, terzo comma, del r.d. n. 1775 del 1933.

Ad avviso dell'ENEL, invece, se anche fosse vero che tale norma non ha lo scopo di tutelare le utenze anteriori, è altrettanto vero che ciò non vale ad escludere la responsabilità dei Ministeri successivi della CASMEZ, a titolo di colpa, nella vicenda in questione.

La definizione di colpa di cui all'art. 43 c.p., intesa come inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline - si assume - rende evidente che essa consiste proprio nella violazione dell'art. 218 citato detta norma ha lo scopo di evitare che acquedotti realizzati con il finanziamento di pubblico denaro possano essere utilizzati in assenza della concessione di derivazione di acqua, ossia «per attuare delle derivazioni abusive di acque pubbliche».

Ciò integrerebbe, quindi, un reato di pericolo, per la cui consumazione non è richiesto un danno effettivo, bensì la sola probabilità del medesimo; da tanto consegue che il finanziamento dell'acquedotto per cui è cau-



sa è «il primo anello della catena causale che ha determinato il danno subito dall'ENEL».

Col secondo motivo di ricorso, intimamente connesso al precedente, l'ENEL lamenta «violazione, sotto altro aspetto, degli artt. 40 e 41 c.p. e dell'art. 2043 c.c.».

L'impugnata sentenza - osserva in proposito parte ricorrente - ha ritenuto non provata, in base al principio della causalità adeguata, la responsabilità della CASMEZ (e perciò degli odierni Ministeri) nella determinazione del danno subito dall'ENEL, poiché il semplice finanziamento dell'opera non sarebbe idoneo a produrre danno senza la successiva utilizzazione dell'acquedotto, utilizzazione che, nel caso, è stata considerata di per sé idonea a causare il danno.

Richiamando numerose pronunce della Corte di cassazione, sia civile che penale, l'ENEL afferma che siffatta ricostruzione non è conforme all'insegnamento della giurisprudenza in tema di nesso di causalità.

La legge penale, infatti, si assume, accoglie il principio dell'equivalenza causale, riconoscendo valore interruttivo a quegli eventi che sopravvengono in modo del tutto autonomo.

Ne dovrebbe conseguire, perciò, che non è corretto dire che l'utilizzazione dell'acquedotto da parte del-

l'Acquedotto pugliese s.p.a. è stata da sola idonea a determinare il danno.

Tale utilizzazione, infatti, non può considerarsi «un'attività autonoma e svincolata rispetto al comportamento della Cassa per il mezzogiorno, la quale aveva progettato l'acquedotto, lo aveva finanziato, ne aveva curato la costruzione e lo aveva consegnato all'ente utilizzatore».

Trattandosi indubbiamente di un'opera pubblica, non sarebbe possibile sostenere la totale indipendenza tra la condotta dell'ente pubblico che ha progettato e finanziato l'opera e quella dell'altro ente che l'ha concretamente gestita.

Nella specifica vicenda - sostiene l'ENEL - l'Acquedotto pugliese non avrebbe potuto sottrarre l'acqua all'ente concessionario se non utilizzando un impianto, cioè l'acquedotto, da altri progettato, finanziato e costruito, il che deve necessariamente condurre ad affermare il principio della dipendenza causale.

5. La sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione, come osservato in parte espositiva, è stata pubblicata il 15 dicembre 2005.

È palese, di conseguenza che nella specie non trovano applicazione le nuove disposizioni relative al ricorso per cassazione introdotte dal decreto legislativo



2 febbraio 2006, n. 40 (cfr. art. 27, comma 2, di questo ultimo), sì che devono ritenersi irrilevanti - al fine del decidere - i quesiti di diritto formulati dalla difesa del ricorrente in margine ai vari motivi del proprio ricorso.

6. Il proposto ricorso non può trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

6. 1. Giusta quanto incontroverso, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, colui che - ai sensi dell'art. 2043 c.c. - assumendo di avere patito un danno a causa della altrui ~~condotta~~ ^{conspicua} agisca per il relativo risarcimento è tenuto non solo a provare la esistenza del danno, ma anche il nesso di causalità tra il fatto del terzo, nonché, almeno la colpa di quest'ultimo, concretandosi nella prevedibilità che dalla condotta posta in essere sarebbero derivate le denunciate conseguenze dannose (cfr., ad esempio, da ultimo, Cass., sez. un., 15 gennaio 2009, n. 794).

Contemporaneamente, si osserva che l'accertamento del nesso causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso rientra tra i compiti del giudice del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità della S.C., la quale, nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è legitti-

mata al solo controllo sull'idoneità delle ragioni addotte dal giudice del merito a fondamento della propria decisione (tra le tantissime, in tale senso, ad esempio, Cass. 10 maggio 2005, n. 9754; Cass. 9 novembre 2005, n. 21684).

Applicando i riferiti principi al caso di specie si osserva che:

- il giudice *a quo* (*id est* il Tribunale superiore delle acque pubbliche) ha, nel caso concreto, rigettato la domanda risarcitoria dell'ENEL sul rilievo che faceva difetto la prova di un nesso causale, tra la condotta della Cassa del Mezzogiorno e, quindi, del Ministero, mancando le condizioni per potere affermare la *colpa* della Cassa;

- parte ricorrente, lungi dal denunciare la raggiunta conclusione prospettando vizi - della sentenza impugnata - rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., in entrambi i motivi lamenta [ipotetiche] violazioni di legge poste in essere dal giudice *a quo*, prescindendo - peraltro - totalmente dal considerare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da



cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione), mentre la allegazione - come prospettata nella specie da parte del ricorrente - di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione;

- come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice, lo scrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonché Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

E' palese, pertanto - *in limine* - la inammissibilità delle censure sviluppate dall'ENEL.



Parte ricorrente, infatti, pur invocando che i giudici *a quibus*, in tesi, hanno malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge indicate nella intestazione dei vari motivi, in realtà, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, così, *contra legem* e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

6. 2. Anche a prescindere dai rilievi che precedono, comunque, si osserva che in margine all'art. 43 c.p. la giurisprudenza di questa Corte regolatrice - in termini opposti rispetto a quanto invoca la difesa dell' ENEL - è fermissima nel ritenere che perché, a norma della citata disposizione, possa affermarsi la responsabilità, per colpa, dell'agente per *inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline* non è sufficiente che l'autore di una determinata condotta abbia violato una *legge* o un *regolamento* ma è indispensabile, da un lato, che la norma violata sia diretta a evitare il fatto dannoso in concreto verificatosi, dall'altro, che si accerti che proprio quella violazione della norma abbia cagionato (o abbia contribuito a cagionare) l'evento medesimo, non essendo sufficiente l'accertamento

della causalità materiale e neppure che la condotta abbia in parte o in tutto prodotto il fatto delittuoso, ma occorrendo estendere l'indagine al nesso di causalità giuridica (in termini, ad esempio, Cass., sez. IV, 19 maggio 2005, n. 28564).

Essendosi il giudice *a quo* puntualmente attenuto al riferito principio di diritto è evidente - come anticipato - la infondatezza delle considerazioni svolte dalla parte ricorrente specie con il primo motivo di ricorso.

In particolare, giusta la puntuale previsione dell' art. 218, comma 3, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici «non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge».

Contrariamente a quanto invoca parte ricorrente, ritiene la Corte che la disposizione - contenuta nel titolo quinto del ricordato testo unico, recante «disposizioni generali e transitorie» - lungi dal volere evitare ipotesi di sottensione o di tutelare quanti, per ventura, siano già concessionari di acque pubbliche - contiene, come puntualmente notato dalla pronuncia ora oggetto di ricorso, una norma procedimentale.

A handwritten mark or signature is present on the right margin of the page, consisting of a vertical line with a hook at the top and a flourish at the bottom.

Infatti:

- l'inosservanza della prescrizione di cui sopra è sanzionata dal successivo art. 219 dello stesso testo unico esclusivamente con una *ammenda*, mentre nulla è previsto - in caso di violazione del precetto in questione - in favore dei precedenti titolari di utenze della stessa acqua;

- la disposizione trova applicazione non in presenza di una illegittima sottensione - nella quale ipotesi l'assunto di parte ricorrente avrebbe avuto un qualche spessore - ma allorché sia stato concesso un *contributo* per la realizzazione di *acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica*;

- atteso che la norma positiva commina la *ammenda* prevista dal successivo art. 219 solo perché è stato concesso un *contributo*, senza che rilevi né l'acquedotto così finanziato per qualsiasi motivo non venga, in prosieguo realizzato (o non divenga mai operativo), né la eventuale *concessione dell'acqua* a norma della stessa legge è palese che l'interesse direttamente tutelato dalla norma in questione non sono le aspettative del precedente concessionario dell'acqua a conservare il godimento di quest'ultima nel futuro come nel passato, ma la esigenza di razionalizzare gli interventi del settore (al fine di evitare opere in pratica inutili);



- il fatto costitutivo della sottensione non è -
contrariamente a quanto invoca parte ricorrente - il
finanziamento di un *nuovo acquedotto* alimentato con la
stessa acqua già concessa a altro soggetto, né - tanto-
meno - la *costruzione* di quest'ultimo, ma la sua uti-
lizzazione in assenza di una concessione.

Quanto precede, del resto, trova - implicitamente -
conferma nella giurisprudenza di questa Corte assoluta-
mente costante nell'affermare che integra un fatto il-
lecito la sottensione o captazione di acque pubbliche
senza titolo, cioè senza la prescritta autorizzazione,
in danno del soggetto sotteso (cfr. ad esempio, Cass.,
2 agosto 1994, n. 7193; Cass., sez. un., 23 dicembre
1988, n. 7036; Cass., sez. un., 16 gennaio 1985, n. 95)
e non - certamente - il mero *finanziamento* di opere i-
donee a realizzare la sottensione, o, eventualmente, la
loro realizzazione in concreto, almeno finché queste -
entrate in funzione - procedano alla captazione delle
acque spettanti al concessionario.

6. 3. Non paiono pertinenti, al fine del decidere e
di pervenire a una diversa soluzione della lite, anco-
ra, al riguardo - contrariamente a quanto invoca la di-
fesa della ricorrente nella propria memoria ex art. 378
c.p.c. - ~~per~~ i rilievi svolti nella sentenza di que-
ste Sezioni Unite 28 dicembre 2007, n. 27183 (peraltro

invocata - nella memoria ex art. 378 c.p.c. - anche dalla difesa della parte controricorrente al fine di dimostrare la infondatezza del ricorso avversario).

Come evidenziato sopra, nel presente giudizio è pacifico - in linea di fatto - che la Cassa del Mezzogiorno è sempre rimasta estranea ai prelievi d'acqua senza concessione, ai danni dell'ENEL, certo essendo che l'impianto, prima ancora di essere posto in esercizio, è stato ceduto a altro ente.

Si invoca - infatti - la responsabilità della Cassa del Mezzogiorno (e ora del Ministero) esclusivamente per avere finanziato l'Acquedotto pugliese, pur non avendo quest'ultimo ottenuto, all'epoca la concessione dell'acqua pubblica in questione.

Diversa, per contro, è la fattispecie decisa da Cass., sez. un., n. 27183 del 2007, atteso che nella specie la Cassa del Mezzogiorno aveva posto in essere le sottrazioni abusive di parte dell'acqua ^{oltre e} ~~di~~ avere autorizzato l'inizio dei lavori.

Certo quanto precede è palese che quanto affermato dalla precedente sentenza di queste Sezioni Unite in margine all'art. 218 del r.d. 11 dicembre 1033, n. 1775, costituisce un mero *obiter dictum*, atteso che la responsabilità della Cassa per il Mezzogiorno in quella fattispecie derivava non dalla circostanza che la Cassa

aveva finanziato la costruzione, ma dal - diverso - fatto che la stessa aveva, priva di concessione, attinto acqua pubblica altrimenti riservata all'Enel.

6. 4. Contrariamente a quanto invoca parte ricorrente specie con il secondo motivo del proprio ricorso, ritengono queste Sezioni Unite che il Tribunale superiore delle acque pubbliche nell'escludere che la Cassa per il Mezzogiorno debba rispondere ex art. 2043 c.c. dei danni patiti dall'ENEL per la sottensione di acque operata dai soggetti proprietari e gestori dell'acquedotto realizzato con i contributi economici della Cassa si sono attenuti a principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità.

In tema di responsabilità civile, infatti, dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili (Cfr., ad esempio, Cass. 14 ottobre 2005, n. 19974).

In altri termini, un evento dannoso è da considerare causato sotto il profilo materiale da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della *conditio sine qua non*).

Nel contempo, peraltro, non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno).

In tal senso viene in rilievo una nozione di prevedibilità che è diversa da quella delle conseguenze dannose, cui allude l'art. 1225 c.c., ed anche dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa, poiché essa prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell'uomo medio, ossia all'elemento soggettivo dell'illecito, e concerne, invece, le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto.

Nell'ambito di detta nozione di prevedibilità in tema di responsabilità aquiliana sono risarcibili anche



i danni indiretti e mediati, purché appunto siano un effetto normale secondo il suddetto principio della causalità adeguata (cfr. Cass. 31 maggio 2005, n. 11609).

Come avverte la più attenta giurisprudenza di questa Corte regolatrice, si osserva che l'insufficienza del tradizionale recepimento in sede civile dell'elaborazione penalistica in tema di nesso causale è emersa con chiarezza nelle concezioni moderne della responsabilità civile, che costruiscono la struttura della responsabilità aquiliana intorno al danno ingiusto, anziché al fatto.

In effetti, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale, ed evento naturalistico o giuridico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale. E tuttavia un "fatto" è pur sempre necessario perché la responsabilità sorga, giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza di una delle fattispecie normative di cui agli artt. 2043 e segg. c.c., le quali tutte si risolvono nella descrizione di un nesso, che legghi storicamente un evento ad un soggetto chiamato a risponderne (Così, in particolare, ad esempio, Cass. 31 maggio 2005, n. 11609).

Il "danno" - avverte la ricordata giurisprudenza - rileva così sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili o evento dannoso, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica.

Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (questo inteso come condotta, nesso causale ed evento lesivo).

Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria.

Proprio in conseguenza di ciò si è consolidata nella cultura giuridica contemporanea l'idea, sviluppata soprattutto in tema di nesso causale, che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale la problematica causale, detta causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale, artt. 40 e 41 c.p. ed il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria.

A questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite che "siano conseguenza immediata

A vertical handwritten mark or signature on the right margin of the page, consisting of a long, thin vertical line with a small crossbar and a hook at the bottom.

e diretta" del fatto lesivo (cosiddetta causalità giuridica, per cui si è dubitato che la norma attenga al nesso causale, o non piuttosto alla determinazione del quantum del risarcimento, selezionando le conseguenze dannose risarcibili) (così, ad esempio, Cass. 31 maggio 2005, n. 11609, specie in motivazione).

Ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità aquiliana, come detto, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti fanno applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p.

Per giurisprudenza pacifica il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal fatto illecito, deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità materiale, in modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della c. d. regolarità causale (Cass. 3 dicembre 2002, n.17152; Cass. 10 maggio 2000, n. 5962; Cass. 20 febbraio 1998, n. 1857; Cass. 6 marzo 1997, n. 2009; Cass. 10 novembre 1993, n. 11087).

Pertanto un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della *condicio sine qua non*): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per de-

terminare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiono del tutto inverosimili (cd. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno).

Detta causalità adeguata (nella sua tradizionale formulazione "positiva") comporta che la rilevanza giuridica della *condicio sine qua non* è commisurata all'incremento, da essa prodotto, dell'obiettiva possibilità di un evento del tipo di quello effettivamente verificatosi.

La prevedibilità di cui si discorre, ai fini del nesso causale materiale, è diversa dalla prevedibilità delle conseguenze, ai fini del nesso di causalità giuridica, di cui all'art. 1225 c.c. ed anche dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa.

La prevedibilità in questione prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell'uomo medio, ossia all'elemento soggettivo dell'illecito.

Riguarda, invece, le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto.



A queste condizioni possono essere risarciti anche i danni indiretti o mediati, purché siano un effetto normale secondo il principio della cd. regolarità causale.

In questo senso va, quindi, condiviso il principio secondo cui, per accertare se una condotta umana sia o meno causa di un determinato evento, è necessario stabilire un confronto tra le conseguenze che, secondo un giudizio di probabilità *ex ante*, essa era idonea a provocare e le conseguenze in realtà verificatesi, le quali, ove non prevedibili ed evitabili, escludono il rapporto eziologico tra il comportamento umano e l'evento, sicché, per la riconducibilità dell'evento ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, occorrendo invece che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente.

È stato infatti affermato (sia pure con riguardo alla responsabilità contrattuale) che la prevedibilità del danno richiesta dall'art. 1225 c.c. riguarda il danno considerato (non tanto nella sua intrinseca realtà), quanto nel suo concreto ammontare, sì che, ad in-



tegrare l'esistenza di tale requisito, non è sufficiente il riferimento ad una astratta prevedibilità del danno stesso, dovendo ritenersi, per converso, che il concreto ammontare del risarcimento non può eccedere la entità prevedibile nel momento in cui è sorta l'obbligazione inadempita (Cass. 17 marzo 2000, n.3102; Cass. 28 maggio 1983, n. 3694; Cass. 26 maggio 1989, n. 2555; Cass. 19 luglio 1982, n. 4236).

Certo quanto sopra, pacifico - come accertato dalla sentenza impugnata - che la condotta della Cassa, nel finanziare l'acquedotto non contravveniva alcuna norma e non poteva, pertanto, qualificarsi *illecita* e che i danni lamentati dall'ENEL sono conseguenza esclusiva dell'attività di quanti hanno posto in funzione l'acquedotto finanziato dalla Cassa senza previamente dotarsi della autorizzazioni del caso, così ledendo i diritti dell'ENEL, è palese che non è sindacabile, in questa sede, il rigetto, da parte della sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione, della domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. proposta dall'ENEL per i fatti di sottotensione denunciati sia sul rilievo che non è ragionevolmente opinabile che la Cassa potesse prevedere la messa in esercizio dell'acquedotto in assenza di autorizzazioni.



7. Il proposto ricorso, in conclusione, risultato infondato in ogni sua parte deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso;


condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in € 12.000,00 oltre spese prenotate a debito e spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, il giorno 28 aprile 2009.

il consigliere relatore e est.



il P. Presidente



**

IL CANCELLIERE
Giovanni Gambattista

Depositata in Camera



oggi, **12 MAG. 2009**
IL CANCELLIERE

